

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2007

Art. 5-ter.

Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più»;

b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;

c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;

d) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis. - 1. **Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.**».